

(N. 1492-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONI DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1952

Modificazioni agli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale.

### RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione del diritto e l'esperienza pratica compiuta in un ventennio, oltre che l'opportunità di adeguare le disposizioni penali alle nuove condizioni politiche, economiche e sociali del Paese, hanno reso necessaria la auspicata riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Ma l'approvazione del nuovo Codice penale, data la complessità della materia da regolare, richiederà del tempo; da ciò la necessità di dare, intanto, corso a quelle riforme, che, previste dal progetto generale per i nuovi Codici, hanno particolare carattere di urgenza.

Così, in considerazione di tali ragioni, col decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, furono modificate, in attesa della riforma del Codice di rito, le disposizioni previste dall'articolo 238

del Codice di procedura penale in vigore; col decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194, fu ristabilita l'escarcerazione per decorrenza dei termini durante l'istruzione e furono modificati gli articoli 235, 236, 253, e 254 del Codice di procedura penale; così col decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, furono riammesse le circostanze attenuanti generiche, la legittimazione della resistenza agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, la facoltà di prova nei giudizi per diffamazione e furono modificati gli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale, dando immediata attuazione a quelle riforme del Codice penale e del Codice di procedura penale che apparivano di eccezionale urgenza e per le quali non si riteneva oppor-

tuno di attendere l'emanazione dei nuovi Codici.

Così infine, per la necessità di snellire i servizi del Casellario giudiziale intralciati da una dannosa congestione, si è provveduto recentemente con un disegno di legge (n. 815) che ha anticipato l'attuazione di quelle riforme che l'esperienza pratica aveva dimostrato necessarie e che sono previste nel progetto di riforma del Codice di procedura penale.

Il disegno di legge in esame rappresenta un altro esempio di questo sistema largamente adottato nella legislazione del dopoguerra, in attesa della completa riforma dei Codici.

L'esperienza pratica e gli studi per la riforma del Codice penale, hanno dimostrato, fra l'altro, l'insufficienza di alcune disposizioni del Codice penale in vigore nell'importante campo della difesa militare e della tutela della produzione, non contemplando esse alcuni fatti e alcune ipotesi criminose la cui tutela penale è resa necessaria dal notevole sviluppo della tecnica, che ha determinato nuove situazioni che prima sfuggivano al precedente legislatore. Tale insufficienza tanto più si rivela pregiudizievole, in quanto le disposizioni penali non consentono interpretazioni estensive e analogiche, non potendo essere applicate oltre i casi e i tempi considerati.

Il progetto di cui ci occupiamo, pertanto, apporta alle disposizioni previste dagli articoli 253, 508 e 633 del Codice penale in vigore quelle modifiche e quelle integrazioni che la esperienza e lo sviluppo della tecnica nel settore della difesa militare e della tutela della produzione hanno dimostrato necessarie.

Data l'importanza di tali settori non si possono, però, consentire indugi per reprimere fatti criminosi, che potrebbero recare enormi ed irreparabili danni e pregiudicare lo sforzo che il Paese compie per la propria difesa e per la rinascita economica e che, per la constatata e rilevata insufficienza delle norme in vigore, sfuggono attualmente ad ogni sanzione.

Da ciò il disegno di legge in esame che, in sostanza, anticipa quelle modifiche alle disposizioni in materia che l'esperienza pratica e gli studi per la riforma del Codice penale hanno suggerito.

Tale disegno di legge consta di due articoli: il primo concerne la nuova formulazione degli

articoli 253, 508 e 633 del Codice penale; il secondo le variazioni apportate all'articolo 499 del Codice penale.

\* \* \*

Sono note le questioni alle quali in pratica ha dato luogo l'applicazione dell'articolo 253 del vigente Codice penale, sostenendosi che, essendo l'indicazione tassativa e quindi non estendibile a casi non preveduti, non potevano a norma di tale disposizione di legge essere puniti i casi di rimozione, di ostruzionismo, di turbamento nell'uso delle cose previste dalla norma e che la tutela penale non poteva intendersi come estesa anche alle linee e agli apparecchi di telecomunicazioni e alle cose (come le armi, le munizioni, le vettovaglie, ecc.), che, pur interessando la sicurezza dello Stato, non rientravano fra le « opere » militari.

A colmare tali palesi insufficienze e ad eliminare le incertezze che l'applicazione pratica dell'articolo 253 del vigente Codice penale ha determinato, provvede l'articolo 248 del progetto del nuovo codice penale, unificandò, per semplificare la materia, le frammentarie disposizioni che indicavano la loro derivazione da bandi militari e prevedendo altre ipotesi, prima non contemplate, di quel sabotaggio militare « che come l'esperienza ammonisce tende sempre più ad essere usato come subdolo mezzo per diminuire la efficienza militare » (*Relazione al progetto di Codice penale*, II, pag. 32).

La modificazione dell'articolo 253 del Codice penale proposta con la disposizione del disegno di legge ministeriale (articolo 1) non è in sostanza che la riproduzione del testo dell'articolo 248 del progetto per il nuovo Codice penale. Solo con l'intento di evitare ulteriori incertezze, con una più completa e precisa formulazione contempla anche l'ipotesi di chi impedisce o turba l'uso, il funzionamento o la circolazione delle cose previste nella norma ed estende la sanzione penale anche nei confronti di coloro che essendo addetti o partecipando alla loro fabbricazione eseguono o fanno eseguire o consentono che sia eseguito il lavoro in modo da rendere in tutto o in parte le cose medesime inidonee all'uso o al funzionamento.

Si provvedeva così alla repressione di fatti criminosi che insidiano la doverosa difesa del Paese e che secondo le norme vigenti restano impuniti e si dava una più esatta formulazione all'ipotesi colposa.

La maggioranza della Commissione, però, ad evitare la punibilità dei fatti che possono non ledere la sicurezza dello Stato, ha ritenuto opportuno specificare nella norma l'oggettività giuridica del reato previsto dall'articolo 253 Codice penale inserendo un emendamento aggiuntivo per il quale la punibilità dei fatti contemplati nella norma è subordinata all'esistenza di « un pericolo per la sicurezza dello Stato » e ha attenuato il rigore della sanzione, che sembrava eccessiva nel suo minimo, stabilendo che la pena della reclusione non può essere inferiore a sei anni anziché a otto anni, come previsto nel disegno di legge ministeriale.

L'impedire o il turbare l'uso, il funzionamento o la circolazione delle cose o delle opere contemplate nella norma può arrecare pregiudizi per la difesa militare non minori di quelli cagionati dalla loro distruzione o dalla loro temporanea rimozione o inservibilità: il rendere, ad esempio, alla vigilia di una guerra o durante lo stato di guerra, impossibile l'uso di un apparecchio telefonico di un comandante in una particolare urgente contingenza può determinare disastri militari come e quanto la rimozione temporanea dell'apparecchio stesso.

Tuttavia la maggioranza della Commissione, tenendo presente più il danno alle cose o alle opere che il pericolo per la sicurezza militare, ha creduto di distinguere l'ipotesi della distruzione, della rimozione e della inservibilità da quella dell'impedimento o della semplice turbativa dell'uso stabilendo per tale seconda ipotesi prevista in un capoverso successivo una pena che non può superare nel massimo i sei anni di reclusione e che, non essendo prevista nel minimo, può anche essere di quindici giorni a norma dell'articolo 23 Codice penale.

Il sabotaggio militare si esplica spesso nel momento stesso della fabbricazione delle cose e delle opere militari, eseguendo o facendo eseguire il lavoro in modo da rendere le cose o le opere militari inidonee all'uso o al funzionamento: il pregiudizio o il pericolo per la difesa militare non è certo in tal caso inferiore

a quello che può essere determinato dalla loro distruzione o dalla loro momentanea inservibilità. Perciò col disegno di legge in esame fu prevista tale ipotesi, non contemplata dall'articolo 253 Codice penale e in considerazione della gravità del pregiudizio o del pericolo per la difesa militare del Paese si stabilì la stessa sanzione comminata per i casi di distruzione o di inservibilità o di rimozione anche se momentanea.

La maggioranza della Commissione per attenuare il rigore della sanzione, che parve eccessiva, ne ha ridotto la misura, stabilendo che in tali casi la sanzione applicabile è quella comminata dal nuovo capoverso che contempla l'impedimento o la turbativa d'uso e cioè la reclusione da un minimo di quindici giorni sino ad un massimo di sei anni.

L'articolo 253 del Codice penale commina la pena di morte nel caso in cui sussistano le aggravanti previste dai nn. 1 e 2; il disegno di legge ministeriale, essendo ormai bandita dalla nostra legislazione penale la pena di morte, sostituiva a tale sanzione quella dell'ergastolo.

Sebbene tale grave sanzione sia prevista per fatti che indubbiamente rivestono minore gravità, come il veneficio e l'omicidio premeditato, nei quali il danno incide su di una sola persona, tuttavia la maggioranza della Commissione, auspicando che tale grave sanzione scomparisca del tutto dalla nostra legislazione penale, ha creduto di sostituire alla pena dell'ergastolo quella della reclusione fino a trenta anni.

Con l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma il fatto rimane punibile solo a titolo di dolo.

L'articolo 254 del Codice penale in vigore punisce l'agevolazione colposa del delitto doloso altrui previsto dall'articolo 253 Codice penale, con una formulazione non del tutto felice dal punto di vista tecnico giuridico, che, peraltro, lascia impreveduta qualsiasi altra forma di colpa.

L'ultimo comma della disposizione contenuta nel disegno di legge ministeriale modificando l'articolo 254 Codice penale con una più esatta formulazione giuridica contempla anche l'ipotesi colposa in conformità al disposto dell'articolo 248 del progetto per il nuovo Codice penale.

La maggioranza della Commissione, però, in seguito all'emendamento aggiuntivo per il quale la punibilità è subordinata al verificarsi di un pericolo per la sicurezza dello Stato, rilevando che i reati colposi sono invece considerati come reati di lesione e presuppongono quindi il verificarsi di un danno (sebbene non manchino eccezioni alla regola come si deduce dall'articolo 450 Codice penale che prevede appunto un delitto colposo di pericolo che prescinde dal verificarsi di un danno) ha ritenuto di sopprimere l'ultimo comma della disposizione che prevedeva l'ipotesi colposa.

In virtù di tale emendamento soppressivo rimane così esclusa la punibilità del fatto a titolo di colpa: rimarrà a vedere se, soppressa la nuova formulazione dell'ipotesi colposa proposta dal disegno di legge governativo che emendava l'articolo 254 Codice penale, rimanga ancora in vigore l'agevolazione colposa del fatto doloso altrui prevista dal predetto articolo dell'attuale Codice penale.

\* \* \*

Non minori quistioni ed incertezze nella pratica applicazione dell'articolo 508 del Codice penale furono determinate dalla locuzione al « solo scopo » che rendeva inapplicabile la disposizione stessa in tutti i casi nei quali vi fosse stato il concorso di altri scopi oltre quello indicato nella norma. Perciò, ad eliminare i dubbi e le perplessità che finivano col rendere spesso inapplicabile l'articolo 508 del Codice penale, il progetto del nuovo Codice penale con l'articolo 508 sopprime l'aggettivo « solo », sia perchè non necessario a differenziare il reato in esame da altri reati, sia perchè la locuzione adottata senza aggettivi ricorre per tutti i delitti per i quali il Codice penale prevede un dolo specifico.

La formulazione dell'articolo 508 del Codice penale limitava inoltre la tutela penale alle sole aziende agricole o industriali e non contemplava le aziende commerciali (botteghe, banche, alberghi, agenzie di trasporti, ecc.), che tuttavia non interessano meno l'economia nazionale.

Si ripara a tale insufficienza della norma con la nuova locuzione generica adottata dal disegno di legge in esame estendendo la tutela penale agli « edifici adibiti ad attività produttiva di beni o di servizi » e proporzionando

la pena alla gravità di tali fatti criminosi che possono pregiudicare lo sforzo che il Paese compie per la propria ripresa economica.

L'ultimo comma colpisce con maggior rigore il fatto accompagnato da forme di violenza fisica o morale ed estende anche a tale reato l'aggravante prevista dall'articolo 633 del Codice penale.

\* \* \*

Non minori furono le differenze di interpretazione che si ebbero a lamentare nell'applicazione pratica dell'articolo 633 del Codice penale, tali da renderne necessaria una diversa formulazione con l'articolo 629 del progetto per il nuovo Codice penale.

Sostituendo alle parole « terreni o edifici altrui pubblici o privati » le altre « terreni, edifici, fabbriche o altri immobili altrui » si volle col nuovo progetto di Codice penale « eliminare ogni dubbio circa l'applicabilità della norma a casi controversi, come ad esempio, l'invasione di cantieri navali » e far « rientrare nell'ambito della norma stessa qualsiasi altra invasione di immobile come quella ad esempio, di stabilimenti balneari, galleggianti e simili » (*Relazione* citata, II, pag. 194) sembrando ingiustificato che tali immobili dovessero essere esclusi dalla tutela penale apprestata per i terreni e gli edifici, mentre si eliminò, perchè inutile e superflua, la locuzione « pubblici o privati ».

La nuova formulazione dell'articolo 633 secondo il disegno di legge in esame si adagia su quella del progetto di riforma del Codice penale, estendendo, ad eliminare altri dubbi, la tutela anche agli « impianti ».

L'articolo 633 del Codice penale richiedeva per il delitto d'invasione il dolo specifico rappresentato dallo « scopo di occupare o di trarne profitto ». Da ciò numerose controversie ritenendosi che l'occupazione dovesse essere considerata solo ai fini del dolo specifico e che in sè e per sè non dovesse essere considerata come elemento materiale del reato.

A troncare discussioni ed incertezze, la nuova formula che si propone, in conformità della formulazione proposta per l'articolo 508, contempla l'invasione o l'occupazione come elementi materiali del reato, distinguendosi la invasione, che implica per lo più l'idea di una pluralità di agenti, dalla occupazione, che

indica l'immissione nel possesso delle cose tutelate anche ad opera di un solo agente.

Perde così ogni rilevanza il dolo specifico previsto nella formulazione attuale dell'articolo 633 del Codice penale, mentre il reato, implicando un turbamento dell'ordine pubblico, è reso perseguibile d'ufficio.

Per il turbamento che tale reato arreca nell'economia nazionale, in conformità di quanto dispone il progetto del nuovo Codice penale e anche in considerazione di precedenti voti espressi dal Parlamento, le sanzioni penali sono improntate a maggiore rigore e sono considerate particolari aggravanti.

È, infatti, prevista come circostanza aggravante l'esecuzione dei lavori arbitrari negli immobili altrui, in considerazione delle conseguenze dannose che il delitto può arrecare alla produzione, in conformità, per altro a quanto il Codice penale in vigore dispone per altri reati, come ad esempio, per il pascolo abusivo col terzo comma dell'articolo 636.

La circostanza aggravante del numero delle persone, già prevista nell'articolo 633 del Codice penale, trova una nuova e più precisa formulazione, conforme a quella proposta per l'articolo 508 del Codice penale, eliminandosi così, le divergenti interpretazioni che sorgevano nell'applicazione del capoverso dell'articolo 633 del Codice penale, giustamente poste in rilievo dalla relazione sul nuovo progetto di Codice penale (*ivi*, II, pag. 193).

In tutte le forme di criminalità associata il Codice penale stabilisce un inasprimento di pena per i capi, promotori e organizzatori (vedi articoli 416, 306, 340, 341, 511 del Codice penale). In conformità del sistema generale del Codice penale la nuova formulazione dell'articolo 633 del Codice prevede un aggravamento di pena a carico dei capi, dei promotori ed organizzatori.

Del pari, in conformità di analoghe disposizioni previste dal Codice penale (ved. ad esempio, articolo 376 del Codice penale) e per doverosa indulgenza verso coloro, che indotti da altri a compiere il delitto, si ravvedono tempestivamente è considerato come causa di non punibilità l'abbandono dell'immobile prima dell'ingiunzione dell'autorità o immediatamente dopo di essa.

\* \* \*

Il più grave ed odioso attentato all'economia pubblica, per lo più determinato da loschi scopi di speculazione e le cui tristi conseguenze quasi sempre si ripercuotono sui meno abbienti è quello previsto dall'articolo 499 del Codice penale (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali).

La formulazione dell'articolo 499 del Codice penale, non avendo dato luogo a difficoltà nella pratica applicazione, non viene modificata nella sua struttura: ma il particolare pregiudizio che tale reato arreca alla pubblica economia, facendo venir meno merci di largo e comune consumo, impone un inasprimento della pena.

Tale necessità già si rivelò nel passato, tanto che con l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 1943, n. 245, fu comminata la pena di morte — e per i casi meno gravi l'ergastolo — per gli stessi fatti che sono previsti come reato dall'articolo 499 del Codice penale.

Pur senza arrivare a tale eccessivo rigorismo, il disegno di legge in esame commina una più adeguata sanzione che va da un minimo di tre anni a un massimo di quindici anni e una multa non inferiore a lire 200.000, che non sembra certamente gravosa, data la svalutazione attuale della moneta, in considerazione della quale fu emanato il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, che adegua al valore attuale della moneta le sanzioni pecuniarie.

\* \* \*

Per le considerazioni già svolte la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge in esame, che mira ad adeguare le norme penali alle nuove esigenze determinate dallo sviluppo della tecnica nel campo della produzione, contemplando ipotesi di reato che prima sfuggivano ad ogni sanzione, eliminando i dubbi e le incertezze rivelati dalla pratica applicazione delle incomplete disposizioni in vigore e dando così una adeguata tutela all'ammirevole sforzo che il Paese compie per la propria difesa e per la propria rinascita economica.

ITALIA, relatore per la maggioranza.

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione al disegno di legge n. 1492 pone in rilievo, con un certo impegno, lo scopo che il progetto stesso si prefiggerebbe raggiungere, quello cioè di « rafforzare la tutela penale nei delicati settori della difesa militare e della produzione civile ».

Va subito osservato però che nell'attuale Codice penale solo l'articolo 253 tratta della difesa della sicurezza militare dello Stato mentre gli articoli 499 e 508 sono compresi nel titolo VIII del Capo I che tratta dei « delitti contro la economia pubblica, l'industria ed il commercio e l'articolo 633 invece, compreso nel titolo XIII che tratta dei « delitti contro il patrimonio » non mira che a garantire interessi privati e non altro.\*

Questo spiega come anche il legislatore fascista ritenne l'oggettività del diritto lesa, in caso di invasione di terreni, non già la economia pubblica sibbene il patrimonio del privato.

Il legislatore democristiano invece, con la proposta di modifica degli articoli 508 e 633 Codice penale, superando lo stesso legislatore fascista, vuole che la invasione di edifici, aziende e terreni di privati sia considerato delitto contro l'economia pubblica, abolendo financo, per la integrazione dei reati di che ai precennati articoli, il ricorso dell'estremo di « evento di danno o di pericolo per la economia pubblica o la produzione nazionale » significando ciò che, per il ministro proponente, vi è una perfetta e costante identificazione tra gli interessi del singolo proprietario e quelli dell'economia pubblica e che pertanto, gli interessi privati del proprietario dell'azienda, devono ritenersi degni della protezione penale in quanto espressione dell'economia e della produzione nazionale e non già in quanto espressione di interessi privati del singolo.

Tanto più urgente si sente oggi da parte dei governanti il bisogno di ricorrere alla modifica in peggio di norme punitive già gravi in quanto la maggioranza delle Corti di merito e la stessa Corte di cassazione, con molteplici loro pronunziati hanno ritenuto non costituire reato il fatto dell'occupazione della fabbrica, dell'azienda o di terreni operata non già allo scopo di turbare il normale svolgimento del lavoro sibbene per impedirne la chiusura o il permanere dello stato di abbandono, attuando cioè il così detto sciopero alla rovescia.

\* \* \*

I precedenti storici delle norme punitive in esame sono fin troppo noti. Crediamo utile però, ai fini della disamina che si andrà a fare, ricordarli in forma breve.

Il codice Zanardelli non aveva una norma specifica che punisse il sabotaggio militare ma, di questa materia, si occupava l'articolo 305 stabilendo che: « quando alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti (cioè incendio, sommersioni di navi ecc.) sia commesso su opere, edifici o depositi militari, arsenali, opifici o navi dello Stato, la reclusione è da sette a quindici anni ».

Fu il legislatore fascista del 1930 a prevedere il sabotaggio militare come reato a sè stante portando la pena, con l'articolo 253 Codice penale, da otto a trenta anni e prevedendosi anche la pena di morte per il caso di intesa con il nemico e di compromissione delle operazioni militari o della efficienza bellica dello Stato.

Già la Commissione parlamentare incaricata della redazione del Codice penale fascista aveva proposta la esclusione della norma di che all'articolo 253 del Codice penale ordinario per includerla in quello militare o in leggi speciali

da emanarsi in tempo di guerra giacchè le incriminazioni previste dal titolo I del libro II, osservava la Commissione, presuppongono lo stato di guerra.

Ma il Guardasigilli del tempo, pur riconoscendo la giustezza delle osservazioni, insistette per la inclusione della disposizione nel Codice penale ordinario ritenendo necessario premunirsi da ogni evenienza durante il periodo di preparazione delle guerre che il fascismo andava studiando ai danni del popolo italiano.

Infatti, nella sua relazione, il Ministro così si esprimeva: « È poi da tener presente che in ogni tempo (e più probabilmente avverrà nel futuro) lo stato di guerra è preceduto da un periodo non di rado lungo di tensione internazionale o di preparazione alla guerra, durante il quale periodo lo Stato resterebbe indifeso se non provvedesse la legge penale comune ».

Così è per gli articoli 508 e 633 Codice penale i cui precedenti si trovano in una legislazione speciale concretizzatasi a salvaguardia di interessi di classe subito dopo la prima guerra mondiale.

È notorio infatti come il codice Zanardelli non ritenesse reati tanto l'occupazione di aziende industriali ed agricole come di terreni, allorchè l'occupazione avveniva senza violenza e senza il fine di danneggiare.

Nè la legislazione precedente al codice Zanardelli aveva norme punitive di tal specie ma la turbativa violenta del possesso, oggi punita a norma dell'articolo 634, era allora prevista e punita dall'articolo 423 mentre la turbativa o l'impedimento alla libertà dell'industria veniva punita ai sensi dell'articolo 185.

Senonchè, dopo il 1918, verificatasi in Italia la occupazione delle fabbriche e delle terre come reazione alla serrata che i proprietari delle prime operavano ed alla mancata attuazione delle promesse fatte ai braccianti ed ai contadini senza terre durante la guerra, di conceder loro, a guerra ultimata ed a vittoria conseguita, le terre del latifondo, le forze della conservazione, allora come oggi detentrici del potere, politico ed economico del nostro Paese, non riuscendo con la legge ordinaria a far punire quegli operai e quei contadini che realizzavano, occupando le officine e le terre per farle lavorare e produrre, le promesse loro fat-

te nel momento del pericolo, vararono prima le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515 e poi quelle del testo unico 15 dicembre 1921, n. 2047 con le quali norme si punivano le occupazioni delle fabbriche e delle terre se fatte allo scopo di « turbare il normale andamento della produzione » giustificando il tutto con il pretesto « di evitare ai sovversivi di instaurare un regime comunista » o per « impedire che le masse operaie e contadine, avvelenate dalla propaganda bolscevica invadessero fabbriche e terreni », mentre in realtà si voleva trovare il mezzo come meglio difendere gli interessi di pochi privilegiati contro quelli della stragrande maggioranza del popolo italiano.

Allora la difesa di questi privilegi, mascherata da un fine di « interesse nazionale » trovò il suo sbocco nella promulgazione di leggi « scelerate »; oggi si vogliono aggravare norme punitive già gravi nella speranza di poter così impedire che le masse popolari, con il loro operare spingano le recalcitranti forze governative e della maggioranza ad attuare quelle riforme di struttura previste dalla Costituzione che esse non vogliono attuare, mascherando il tutto con il motivo falso di « rafforzare la tutela penale nei delicati settori della difesa militare e della produzione civile ».

Dopo la promulgazione delle leggi « per l'Ente Sila » e « Stralcio », approvate sotto la spinta delle masse contadine che avevano occupate le terre « per farle produrre », il legislatore democristiano vuole assicurare gli agrari che quanto loro è ancora rimasto non sarà toccato da alcuno e per nessun motivo, nemmeno quello produttivistico; dopo gli episodi delle « Reggiane », « Breda », « Ansaldo » ed altre fabbriche, con la modifica proposta all'articolo 508 del Codice penale si vuole assicurare gli industriali che in seguito nessuna occupazione di fabbriche da parte degli operai e dei tecnici rimarrà impunita, nemmeno se fatte con lo scopo di evitarne la serrata e farle produrre nell'interesse della collettività nazionale, e che per tanto essi potranno usare o chiudere le loro fabbriche come meglio crederanno.

Con la modifica poi dell'articolo 253 del Codice penale si mira a creare in Italia quel clima di « vigilia », necessario per l'attuazione

della politica atlantica che la classe dominante persegue, e a dare lo strumento idoneo a garantire la conversione dell'economia italiana da economia di pace in economia di guerra senza che le masse lavoratrici, colpite da questa politica di conversione, potessero reagire anche in forma legale.

Però, come « la svolta giuridica fondamentale » operata dal legislatore fascista nel 1930 non riuscì a fermare la lotta delle masse lavoratrici in difesa degli interessi della collettività nazionale, così « la svolta giuridica » del legislatore odierno, se riuscirà a dare delle disposizioni punitive congegnate in modo da far poco onore alla tradizione giuridica del nostro Paese, non riuscirà di certo ad impedire il proseguimento della lotta intrapresa dalle masse lavoratrici in difesa delle conquiste e degli interessi della stragrande maggioranza del popolo italiano contro il privilegio di un pugno di monopolisti pronti a tradire ancora una volta gli interessi nazionali pur di conservare il loro predominio.

\* \* \*

L'esame degli articoli dei quali si propone la modifica ci porta a fare i seguenti rilievi di carattere tecnico-giuridico:

*Art. 253.* — Detto articolo si trova ora compreso sotto il titolo primo del capo primo del libro secondo dell'attuale Codice penale che tratta « dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato ».

Pertanto, l'oggettività del diritto leso, prevista dal cennato articolo di legge non può essere la « incolumità pubblica » sibbene la « sicurezza militare dello Stato » in tempo di pace ed in tempo di guerra.

La tutela penale deve riguardare le cose militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato e non già come si pretende la sola « sicurezza dello Stato ».

*Articoli 508 e 633.* — In via preliminare proponiamo la soppressione dei due articoli innanzi menzionati così come sono allo stato configurati significando però che, proponendo tale soppressione noi non intendiamo approvare, come non approviamo, il sabotaggio quale me-

todo di lotta nelle competizioni del lavoro perchè noi comunisti respingiamo in modo reciso l'uso di un tale metodo di lotta.

La richiesta è basata sul fatto che le cennate norme hanno la loro origine in leggi prettamente classiste, dirette a difendere gli interessi di privati camuffato, tale scopo, da ragioni di difesa di interessi collettivi, mentre in realtà dette norme sono dirette ad infrangere la lotta che la classe lavoratrice italiana ieri come oggi sostiene, per il rispetto della dignità umana oltre che per il rispetto delle leggi costituzionali.

Ed in ispecial modo la richiesta di soppressione è basata sul fatto che, essendo la nostra Repubblica fondata sul lavoro non solo non possono essere mantenute in vita norme punitive create per mortificare, avvilitare e colpire il lavoro ed i lavoratori come espressione di classe, ma perchè la permanenza di quelle disposizioni, così come oggi sono, nel Codice penale, offendono la coscienza giuridica di ogni onesto cittadino che concepisce le disposizioni della legge punitiva non già dirette a salvaguardare i privilegi di pochi contro gli interessi dei molti, ma come norma regolatrice dei rapporti civili di una comunità, uguale per tutti nella sua applicazione e nel suo rispetto.

Nè si dica che la proposta rappresenti una eresia giuridica diretta a lasciare impuniti fatti in quanto commessi da lavoratori perchè, se azioni delittuose siano a commettersi da chiunque, nella occupazione di fabbriche, aziende o occupazioni di terre soccorrono le disposizioni degli articoli 634 e 635 Codice penale che prevedono e puniscono la turbativa violenta del possesso o il danneggiamento giacchè l'ordine giuridico viene turbato, per la occupazione delle terre, quando ciò avviene con violenza sulla persona o sulle cose, a fine di impedire e non già incrementare la produzione e, per le fabbriche o le aziende, quando queste vengono danneggiate oppure occupate al fine di nuocere al normale svolgimento dell'attività ordinaria e non già, come si vuole, anche quando la occupazione avviene per ristabilire la normale attività da altri turbata.

Che se poi la proposta soppressiva non dovesse accogliersi è certo che dovrà richiedersi, per la consumazione del reato di che all'articolo 508, il concorso del dolo specifico ripristi-



nando pertanto la dizione « al solo scopo » dopo la parola « chiunque » anche per distinguere la norma contenuta in detto articolo da quelle degli articoli 633, 634 e 635 Codice penale e, dopo la parola « azienda » devono essere aggiunte le altre « agricola o industriale » per specificare e determinare quando si incorra nell'infrazione del disposto dell'articolo 508. Specie per evitare che fatti anche i più insignificanti cadano sotto il rigore del precitato articolo.

Per l'articolo 633 poi si osserva che le parole « anche in via temporanea » dovrebbero essere soppresse aggiungendosi, dopo la espressione « immobili altrui » l'altra « allo scopo di trarne profitto » perchè senza un profitto ingiusto ed un danno altrui non è concepibile un reato contro il patrimonio qual'è quello configurato dall'articolo 633. Senza dire che la perseguibilità dell'azione penale dovrebbe sempre avvenire a querela di parte quando trattasi del reato di che alla prima parte dell'attuale articolo 633 Codice penale, e non già di ufficio come si pretende con la proposta di modifica.

Onorevoli Senatori, il disegno di legge che si presenta alla vostra approvazione maschera ben altri fini che non siano quelli di garantire la sicurezza dello Stato da atti di sabotaggio.

La richiesta di modifica dell'articolo 253 è il pretesto; la realtà, la sostanza vera della legge sta nel voler creare una psicologia di imminenti e gravi eventi in tutti gli italiani, psicologia che inganni e faccia accettare la sciagurata politica estera che questo Governo ad essi ha imposto, politica antinazionale e di asservimento ad interessi stranieri.

Lo scopo vero è quello di creare uno stru-

mento adatto a reprimere in modo spietato le lotte che i lavoratori italiani sostengono e sosterranno per la difesa dei più elementari loro diritti e degli interessi della collettività nazionale, per impedire che essi, lottando, costringano il comitato di affari dei grandi agrari ed industriali nostrani, cioè il governo democristiano, ad attuare le norme di quella Costituzione che gli italiani hanno conquistato con il prezzo di duri sacrifici, di lotte e di sangue e che alcuni uomini di questo Governo hanno definito una trappola tesa agli interessi dei loro padroni. Lo scopo vero cui si mira, con la modifica degli articoli 508 e 633 Codice penale è quello di arrivare a punire, per vie traverse, lo sciopero che la Costituzione ha dichiarato legittimo, sciopero che oggi non si attua nella sola forma classica, di una preordinata astensione collettiva dal lavoro per indurre gli imprenditori a riconoscere determinate richieste di carattere economico, sociale ed anche politico, ma si attua anche in forma antitetica a quella classica, cioè con la occupazione di fabbriche, aziende e terreni non già per impedirne, sibbene per imporre la continuazione del lavoro che si vuole far cessare o la messa a cultura di terreni lasciati incolti o che si vorrebbero abbandonare.

Queste sono le ragioni che ci inducono a sperare che il Senato, per non rendersi complice di un tale disegno governativo, vorrà respingere la proposta di modifica degli articoli 253, 508 e 633 Codice penale, accogliendo invece la proposta soppresiva avanzata dalla minoranza della Commissione della vostra Giustizia.

GRAMEGNA, *relatore per la minoranza.*

DISSEGNO DI LEGGE  
DEL GOVERNO

Art. 1.

Gli articoli 253, 508 e 633 del Codice penale sono modificati come segue:

Art. 253 (*Sabotaggio militare*). — Chiunque distrugge, rimuove o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, linee o apparecchi di telecomunicazione o altre opere o cose militari o che interessano la sicurezza dello Stato, ovvero comunque ne impedisce o ne turba l'uso, il funzionamento o la circolazione, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La stessa pena si applica a colui che, essendo addetto o partecipando alla fabbricazione o alla costruzione delle cose indicate nella disposizione precedente, esegue, fa eseguire o consente che sia eseguito il lavoro in modo da rendere, in tutto o in parte, le cose medesime inidonee all'uso o al funzionamento.

Si applica la pena dell'ergastolo:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Se il fatto è commesso per colpa la pena della reclusione è ridotta ad un terzo ed all'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 508 (*Invasione o occupazione di aziende. Sabotaggio*). — Chiunque, allo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

DISSEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 253 (*Sabotaggio militare*). — Chiunque distrugge, rimuove o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, con pericolo della sicurezza dello Stato, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, linee o apparecchi di telecomunicazione o altre opere o cose militari, o che comunque interessano la sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni.

Chiunque impedisce o turba l'uso, il funzionamento o la circolazione di navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, linee o apparecchi di telecomunicazione o altre opere o cose militari o di interesse militare, è punito con la reclusione fino a sei anni.

La pena prevista nel precedente capoverso si applica a colui che, essendo addetto o partecipando alla fabbricazione o alla costruzione delle cose indicate nella disposizione precedente, esegue, fa eseguire o consente che sia eseguito il lavoro in modo da rendere, in tutto o in parte, le cose medesime inidonee all'uso o al funzionamento, con pericolo della sicurezza dello Stato.

Si applica la reclusione fino a trenta anni:

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

*Identico.*

Soggiace alla reclusione da uno a sei anni e alla multa non inferiore a lire centomila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia edifici adibiti ad attività produttiva di beni o di servizi ovvero macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se è commesso da più di cinque persone riunite, di cui almeno una palesemente armata, o da dieci o più persone, anche senza armi.

Art. 633 (*Invasione di terreni o edifici*). — Chiunque invade o occupa arbitrariamente, anche in via temporanea, terreni, edifici, fabbriche, impianti o altri immobili altrui, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire diecimila a ottantamila.

Se il colpevole esegue lavori arbitrari, le pene sono aumentate.

Si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire ventimila a duecentomila, se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se è commesso da più di cinque persone riunite, di cui una almeno palesemente armata, o da dieci o più persone, anche senza uso di armi.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà per i capi, promotori od organizzatori.

Non è punibile colui che, non avendo promosso, organizzato o diretto la invasione o l'occupazione, abbandona l'immobile prima dell'ingiunzione dell'Autorità o immediatamente dopo di essa.

#### Art. 2.

L'articolo 499 del Codice penale è così modificato: alle parole « è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila » sono sostituite le seguenti: « è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila ».

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 2.

*Identico.*